



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Novembre / Dicembre 2010]

Proroga detrazione 55% per il 2011 e Rincarò Ravvedimento Operoso

Con l'approvazione della manovra correttiva, è stata prorogata la detrazione del 55% per tutto il 2011. Le spese pagate dal 01/01/2011 saranno però detraibili in dieci anni e non più in cinque.

E' stato inoltre disposto un aumento generale delle sanzioni (che sarà approfondito nelle prossime circolari) per i ravvedimenti operosi relativi ad omissioni o irregolarità che saranno compiute a partire dal 1 febbraio 2011.

Inoltre, il tasso di interesse legale (anch'esso rilevante in materia di ravvedimento operoso) per l'anno 2011 è fissato al 1,5% (dal precedente 1%).

[Novembre / Dicembre 2010]

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – SANATORIA

(Circolare Agenzia Entrate nr. 54/E del 28 Ottobre 2010)



L'Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema delle comunicazioni black list proprio in considerazione del fatto che gli attesi chiarimenti forniti attraverso la precedente C.M. n. 53/E/10, sono stati resi a ridosso della scadenza del 2 novembre 2010, e che persistono ancora numerosi dubbi relativamente alla compilazione delle comunicazioni in esame. Con quest'ultima circolare (la 54/E) l'Agenzia comunica che:

l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, **non applicherà sanzioni in caso di eventuali errori nella compilazione dei modelli di comunicazione relativi:**

- al **trimestre luglio/settembre 2010**, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
- ai **mesi da luglio a novembre 2010**, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a **sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.**

Nel caso di omissione della comunicazione le sanzioni sono, invece, comminate nella misura ordinaria (da € 516 ad € 4.130).

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2010

(art. 6, L. 29/12/90, n. 405 - art. 15, D.L. 22/5/93, n. 155 - art. 3, D.L. 26/11/93, n. 477)



Il prossimo 27 dicembre scadrà il termine per il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2010, pertanto i soggetti interessati potranno effettuare il calcolo dell'importo eventualmente da corrispondere utilizzando uno dei seguenti tre metodi alternativi:

- A) il metodo storico;
- B) il metodo previsionale;
- C) il metodo analitico (con liquidazione delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre).

Il versamento dell'acconto IVA non è dovuto nei seguenti casi:

- base di riferimento a credito (storico 2008 o presunto 2009)
- importo dell'acconto dovuto inferiore a € 103,29
- inizio dell'attività nel corso del 2010
- cessazione dell'attività entro il 30.11.2010 (contribuente mensile)
- cessazione dell'attività entro il 30.9.2010 (contribuente trimestrale)
- produttori agricoli esonerati
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72)
- soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000)
- soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative o delle attività marginali con decorrenza 2010 (Risoluzione Agenzia delle Entrate 23.12.2004, n. 157/E)
- soggetti che hanno adottato il regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007)
- soggetti che sono usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2010
- soggetti che hanno applicato il regime forfetario ex Legge n. 398/91

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

METODO STORICO

Sulla base di tale criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:

- al mese di **dicembre 2009** per i contribuenti **mensili**;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- al **saldo dell'anno 2009** per i contribuenti **trimestrali**;
 - al **4° trimestre dell'anno precedente** (ottobre/novembre/dicembre 2009), per i contribuenti **trimestrali "speciali"** (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).
- In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2009.

Variazioni di regime

Qualora, il regime di liquidazione iva relativo al 2010 sia mutato rispetto a quello adottato nel corso del 2009, **passando da mensile a trimestrale o viceversa**, la determinazione dell'acconto con il metodo storico dovrà essere sottoposta ad opportuni adattamenti. In particolare occorre considerare che l'acconto dell'88%:

- o per il contribuente mensile nel 2009 che è **diventato trimestrale** nel 2010, è pari **all'Iva versata** (compreso l'acconto) per gli **ultimi tre mesi del 2009**, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2009;
- o per il contribuente trimestrale nel 2009 che è **diventato mensile** nel 2010, invece, è pari ad **un terzo dell'Iva versata** (a saldo e in acconto) per il **quarto trimestre del 2009**; qualora a causa di un maggior versamento in acconto rispetto al dovuto, il contribuente risulti a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2010 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.

METODO PREVISIONALE

In alternativa al metodo storico, il contribuente, ai fini del calcolo dell'acconto IVA, ha la **facoltà** di adottare il metodo "**previsionale**", **applicando l'88% all'IVA dovuta sulla base di una stima** delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo d'imposta.

In tale ipotesi:

$$\text{ACCONTO IVA 2010} = \boxed{\begin{array}{c} 88\% \text{ del } \underline{\text{valore presunto}} \\ \text{per l'ultima liquidazione mensile o trimestrale del 2010} \end{array}}$$

Coloro che intendono adottare tale metodo di calcolo dovranno essere in grado di effettuare la stima delle fatture attive e passive da emettere e ricevere entro il 31.12.2010 con sufficiente precisione, in quanto il carente versamento d'imposta per effetto di errate previsioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del 30%.

METODO ANALITICO



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Un ulteriore metodo di calcolo dell'acconto, il metodo analitico, si basa sulla determinazione di un **dato certo e reale** ottenuto per effetto della **liquidazione di tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente fino alla data del 20 dicembre 2010**.

L'importo da versare corrisponde al 100% dell'IVA derivante dalla predetta liquidazione del 20 dicembre, infatti, la liquidazione IVA "straordinaria" dovrà ricomprendere:

- l'IVA relativa alle **operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate** nel registro delle **fatture emesse** o dei **corrispettivi**:
 - o dal 1° al 20 dicembre 2010 per i contribuenti mensili;
 - o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2010 per i contribuenti trimestrali,
- **più** l'IVA sulle **operazioni effettuate** a norma dell'art. 6 del DPR 633/72 **ma non ancora fatturate e registrate** in quanto non sono decorsi i termini per l'emissione della fattura e per la relativa registrazione,
- **meno** l'IVA a **credito** relativa agli **acquisti annotati** nell'apposito registro:
 - o dal 1° al 20 dicembre 2010 per i contribuenti mensili;
 - o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2010 per i contribuenti trimestrali,
- **meno** l'IVA a **credito riportata** dal precedente periodo di liquidazione (mensile o trimestrale);
- **meno** l'IVA a **credito relativa alle operazioni intracomunitarie** per le quali la corrispondente imposta a debito è stata già considerata per effetto della doppia registrazione.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto IVA è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta. Il contribuente trasgressore, per sanare l'irregolarità, ha la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla suddetta sanzione minima:

1/12 (ossia il 2,5%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;

1/10 (ossia il 3%) se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Contestualmente al versamento dell'imposta occorre versare anche gli interessi nella misura di legge (attualmente il 3%) per tutti i giorni di ritardo.

LA STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

(art. 1, co. 161, L. n. 244/2007, (Finanziaria 2008) – art. 7, c. 4-ter, D.L. 10/06/1994, n. 357)



Entro il prossimo 31 dicembre 2010, i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

all'aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari.

Come noto infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, anche senza trascrizione su carta, a condizione che:

1. **le scritture contabili**, registrate nei termini di legge (60 giorni dall'effettuazione dell'operazione), **si riferiscano all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi**;
2. in sede di controlli ed ispezioni le suddette scritture risultino **aggiornate sugli appositi supporti magnetici** e vengano stampate contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

In precedenza le scritture contabili "meccanografiche" erano regolari purché trascritte su carta entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dell'esercizio cui si riferivano; oggi ci sono 3 mesi in più per effettuare la stampa cartacea delle predette scritture contabili.

Dovranno pertanto essere aggiornati:

Soggetti in contabilità ordinaria	Registri Iva
	Registro beni ammortizzabili
	Libro Giornale
	Libro inventari
Soggetti in contabilità semplificata	Registri Iva
	Registro beni ammortizzabili

In particolare il Registro dei beni ammortizzabili:

- se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2010;
- se tenuto con modalità diverse, dovrà aggiornarsi entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30/09/10).

LA NUMERAZIONE DEI LIBRI CONTABILI

A decorrere dal 25/10/2001 il libro giornale, il libro degli inventari, i registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto devono essere solamente numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

Prima dell'entrata in vigore della legge nr. 383/2001, era consuetudine procedere alla numerazione dei libri contabili in via preventiva e per blocchi di pagine.

A far data dall'entrata in vigore della suddetta disposizione, **la numerazione di tali libri potrà avvenire contestualmente all'utilizzo del libro stesso, vale a dire al momento di stampa delle prescritte annotazioni.**

La **numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno con l'indicazione,**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

pagina per pagina, dell'anno cui si riferiscono i dati da stampare. Ciascuna pagina deve inoltre essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri .

Tale criterio di numerazione consente di assolvere agevolmente l'obbligo di aggiungere al numero della pagina anche l'indicazione dell'anno a cui la contabilità si riferisce. Infatti, solo nella fase di stampa è possibile conoscere con certezza quante saranno le pagine necessarie alla trascrizione dei dati contabili relativi all'esercizio.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, la numerazione delle pagine deve riferirsi al primo dei due anni di contabilità (ad esempio, occorrerà indicare l'anno 2007 per l'esercizio sociale 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008).

Nonostante il soppresso obbligo di vidimazione, qualora il contribuente decida di bollare comunque i libri contabili, in base alla previgente normativa, il criterio di numerazione delle pagine dovrà essere quello utilizzato prima dell'entrata in vigore della legge 383/2001 .

L'IMPOSTA DI BOLLO

Il libro giornale ed il libro inventari sono soggetti all'imposta di bollo nelle seguenti misure:

- **€. 14,62 per le società di capitali** (in quanto esse già assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa sui libri e registri);
- **€. 29,24 per le società di altro tipo (S.n.c., S.a.s.) e le imprese individuali.**

L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

In ogni caso nel momento in cui vengono realizzate operazioni attive l'imposta di bollo può considerarsi tempestivamente assolta previo versamento della stessa entro la scadenza dei termini previsti per la registrazione delle operazioni effettuate (entro 60 giorni dall'effettuazione della prima operazione da registrare). L'imposta di bollo va assolta su **ogni cento pagine, o frazione, effettivamente utilizzate e indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva.**

Il contribuente può assolvere l'imposta di bollo con riferimento all'importo dovuto per le prime cento pagine e, solo dopo aver utilizzato queste ultime, è soggetto al tributo in questione prima dell'uso delle successive cento.

Se, ad esempio, le scritture relative al 2009 riportate sul libro giornale terminano alla pagina 2009/85, l'imposta di bollo versata per le prime cento pagine deve ritenersi assolta anche per le prime 15 pagine dell'anno 2010; l'imposta deve essere nuovamente corrisposta prima di eseguire le annotazioni sulla pagina 2010/16 (vale a dire, sulla centounesima pagina del libro), riportando su tale pagina gli estremi del versamento ovvero apponendo il predetto contrassegno.

Libro/registro	Numerazione	Imposta di Bollo		Tassa C.C. G.G.*	
		Società capitali	Altri soggetti	Società capitali	Altri soggetti



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

LIBRO GIORNALE	SI	€ 14,62 ogni 100 pag. o frazione	€ 29,24 ogni 100 pag. o frazione	da € 309,87 a €. 516,46	Non dovuta
LIBRO INVENTARI	SI	€ 14,62 ogni 100 pag. o frazione	€ 29,24 ogni 100 pag. o frazione	da € 309,87 a €. 516,46	Non dovuta
REGISTRI IVA – II.DD.	SI	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta

* Dovuta nella misura forfettaria di 309,87 euro o nella maggiore misura di euro 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, l'importo di 516.456,90 euro. Tale versamento, infatti, (da effettuarsi entro il 16 marzo di ogni anno, ovvero alla costituzione della società) prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine.

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE D'INTENTO

(L. n. 311/2004 - art. 1, co. 381 - art. 7, co. 4/bis, D.Lgs. 18/12/97, n. 471)



La Finanziaria 2005 ha introdotto l'obbligo a carico dei soggetti che cedono beni o prestano servizi ad esportatori abituali, di comunicare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dai predetti esportatori, entro il giorno 16 del mese successivo.

Ricordiamo che **lo status di esportatore abituale** viene acquisito da quei soggetti che nell'anno solare precedente, ovvero nei 12 mesi precedenti, abbiano registrato **operazioni all'esportazione ed assimilate (CEE, extracee, servizi internazionali) per un ammontare superiore al 10% dell'intero volume d'affari**. Tali contribuenti, per poter effettuare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità fino a concorrenza del plafond disponibile, devono:

1. redigere apposita dichiarazione di intento in duplice copia numerata in ordine progressivo per ogni fornitore;
2. consegnare o inviare la dichiarazione d'intento compilata al fornitore prima dell'effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta;
3. annotare, entro 15 giorni dall'emissione, la dichiarazione d'intento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 633/72.

Il fornitore dell'esportatore abituale che riceve la dichiarazione d'intento ha l'obbligo di:

- a) **numerare progressivamente** la dichiarazione ricevuta;
- b) **annotare la dichiarazione d'intento**, entro 15 giorni dal ricevimento, in **apposito registro** (registro delle dichiarazioni d'intento ricevute), ovvero in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi;
- c) **emettere fattura di vendita**, per il periodo di validità della dichiarazione di intento, **indicando titolo e norma di non imponibilità** (pur non essendovi uno specifico obbligo, è consigliabile indicare in fattura anche gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta);



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

d) predisporre la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute ed inviarla on-line direttamente o attraverso intermediari abilitati all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della predetta dichiarazione.

Per la verifica del corretto termine d'invio occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.

Numerazione delle lettere d'intento

E' bene precisare che la numerazione delle lettere di intento ricevute e la loro trascrizione nell'apposito registro costituiscono elementi di fondamentale importanza tanto che, oltre ad essere obbligatoriamente indicati nella comunicazione telematica, potrebbero dar luogo al verificarsi delle seguenti situazioni:

- o lettera di intento emessa in dicembre 2010 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore nello stesso mese: il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2010 ed inviare telematicamente la comunicazione entro il 16 gennaio 2011;
- o lettera di intento emessa in dicembre 2010 dall'esportatore abituale ma ricevuta dal fornitore il 4 gennaio 2011: in questo caso il fornitore dovrà seguire la nuova numerazione progressiva del 2011 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 febbraio 2011.

Revoca delle lettere d'intento e nuovo invio

Qualora l'esportatore provvede ad inviare al fornitore la revoca di una dichiarazione d'intento precedentemente inviata, quest'ultimo non sarà tenuto ad inoltrare tale comunicazione di revoca all'Amministrazione Finanziaria.

Mentre nel caso in cui l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un plafond maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.

Sanzioni

Il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti la comunicazione ovvero la invia con dati incompleti o inesatti è soggetto ad una **sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non applicata**. Inoltre il cedente prestatore è **responsabile in solido dell'omesso pagamento del tributo, con il soggetto acquirente qualora vi sia imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta**.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Nell'ipotesi in cui la comunicazione della dichiarazione d'intento **sia omessa, incompleta o inesatta e contemporaneamente non si siano verificate operazioni senza addebito d'imposta la sanzione** da applicare varia da **Euro 258,00 ad Euro 2.065,00**.

Riepilogo Sanzioni:

Comunicazione omessa, incompleta o inesatta SENZA effettuazione di forniture in sospensione	Sanzione da € 258 a € 2.065
Comunicazione omessa, incompleta o inesatta CON EFFETTUAZIONE di forniture in sospensione "REGOLARI"	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata
Comunicazione omessa, incompleta o inesatta CON EFFETTUAZIONE di forniture in sospensione "IRREGOLARI"	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

È possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** per regolarizzare l'omessa o infedele comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento. A tal fine, è necessario che:

- la violazione non sia stata già constatata;
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione ne sia venuto a conoscenza.

La regolarizzazione avviene:

- inviando la comunicazione (se omessa), ovvero inviandola corretta (se errata);
- pagando la sanzione ridotta ad **un decimo del minimo** entro il termine di un anno dall'omissione o dall'errore.

INVENTARIO DI FINE ANNO

(Adempimenti)



Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2010.

A tal fine, il primo passo da compiere per la determinazione del valore è quello di raggruppare i beni in categorie omogenee:

- **per natura:** i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;
- **per valore:** i beni devono avere identico contenuto economico.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- **materie prime:** materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
- **materie sussidiarie:** materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
- **materiali di consumo:** materiali usati indirettamente nella produzione;
- **merci:** beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
- **prodotti in corso di lavorazione:** beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
- **semilavorati:** beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
- **prodotti finiti:** beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione:** si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, **una volta adottato un criterio di**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all’Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). L’assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Nell’inventario deve essere riportata la consistenza delle rimanenze finali distinta per categorie omogenee per natura e per valore, il valore attribuito a ciascun gruppo nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). E’ possibile non trascrivere nel Libro inventari l’elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo ma alla condizione di tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le **distinte analitiche** che sono servite per la compilazione dell’inventario opportunamente datate e sottoscritte.

Quindi, tutte le imprese in indirizzo dovranno provvedere alla redazione di un **inventario di magazzino al 31/12/2010**, nel quale dovranno essere indicate in **apposita distinta analitica** tutte le giacenze.

Data l’importanza civilistica e fiscale dell’adempimento, l’inventario dovrà essere redatto con la **massima cura e precisione**. Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall’Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche

OBBLIGO TENUTA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO

(Adempimenti)



Si ricorda che la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è **obbligatoria** qualora il contribuente **superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze**.

In particolare, qualora:

- i ricavi sono superiori a euro 5.164.568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall’anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno)
- e le rimanenze sono superiori a euro 1.032.913,80,

e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l’azienda ha l’obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Quindi, nel caso l’impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2008 e 2009, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall’esercizio 2011, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2010.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Infine, si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino rende applicabile l'accertamento induttivo.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2010

(Istat, Comunicato, 16/11/2010)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese **di ottobre 2010**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+1,7%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di ottobre è pari 2,354566.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 13/12/2010

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa e opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.